

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 21/05/2025

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 21/05/2025

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE Prima CIVILE

VERBALE DI CAUSA

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi **21 maggio 2025** innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. SUSA GLAUCO

per [REDACTED] l'avv. [REDACTED], oggi sostituito
dall'avv. [REDACTED]

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

dott. [REDACTED]

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. [REDACTED]



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 21/05/2025

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 21/05/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SUSA GLAUCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. SUSA GLAUCO, giusta procura allegata al ricorso;

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. [REDACTED], giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 281 decies c.p.c.*, la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma determinata dalla sentenza n. [REDACTED] della Corte d'Appello di Venezia (doc. 1 di parte ricorrente), passata in giudicato, la quale aveva provveduto a rideterminare alla data del 31 agosto 2017 il saldo del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la filiale di [REDACTED] e a riconoscere la esistenza di un credito in favore della cliente pari ad € 153.263,96, con conseguente obbligo in capo alla banca di provvedere alla rettifica del conto.

La ricorrente ha specificato che l'istituto di credito aveva provveduto a chiudere il conto nel mese di gennaio 2024 senza accreditare l'importo dovuto (doc. 5 di parte ricorrente) e ha aggiunto che, sulla base dei conteggi del proprio consulente di parte, assunto il credito accertato alla data del 31 agosto 2017 di € 153.263,96 e previo storno degli interessi passivi addebitati, delle spese e delle commissioni non validamente pattuite nonché ricalcolo degli interessi attivi, il saldo finale alla data di chiusura del rapporto in data 13 gennaio 2024 era pari ad € 160.006,05 (doc. 6 di parte ricorrente).

Si è costituita in giudizio [REDACTED], la quale ha fatto presente che la sentenza n. [REDACTED] era una pronuncia di mero accertamento.

Nel merito, ha contestato la espunzione dal conteggio della commissione corrispettivo su accordato e ha affermato la non applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c..

pagina 2 di 4



È stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, volta a quantificare il saldo finale del conto corrente oggetto di causa alla data di sua chiusura, assumendo il saldo attivo in favore del correntista in € 153.263,99 alla data del 31.8.2017 e formulando due ipotesi con previsione o meno dello storno del 'corrispettivo su accordato'.

Va, innanzitutto, detto che il C.T.U. nominato, il quale è lo stesso che ha espletato il proprio incarico nell'ambito della causa che è sfociata nella pronuncia della sentenza n. [REDACTED], ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. [REDACTED], alla data di sua chiusura, utilizzando la stessa metodologia seguita per addivenire alla quantificazione del saldo alla data del 31.8.2017.

Appare, quindi, corretta la espunzione degli interessi passivi, posto che che il saldo del rapporto per tutto il periodo oggetto di indagine (2017-2024) è sempre rimasto in attivo, così come conformi alla decisione assunta dalla Corte di Appello di Venezia sono la eliminazione delle spese non suffragate da valide pattuizioni e il ricalcolo degli interessi attivi con esclusione di qualsiasi capitalizzazione.

Come sopra detto, parte convenuta ha chiesto che non si procedesse alla espunzione della commissione corrispettivo su accordato.

Il C.T.U. ha elaborato un duplice conteggio, prevedendo nella prima ipotesi l'esclusione della commissione corrispettivo su accordato e nella seconda il mantenimento del predetto onere: nel caso di epurazione di quanto addebitato a titolo di corrispettivo su accordato, l'importo a credito per la società ricorrente è pari ad € 160.120,06, mentre mantenendo la commissione il saldo a credito della società risulta essere di € 158.935,34.

Ritiene questo giudice che debba procedersi, nel ricalcolo del saldo, al mantenimento della voce di spesa qui in esame.

Innanzitutto, va detto che, nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella causa definita con la sentenza n. [REDACTED] si era proceduto al riconoscimento della commissione corrispettivo su accordato (si veda, a tal proposito, quanto riportato alla pagina 26 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di appello, in cui si indica che la commissione su accordato è stata pattuita a partire dal 17.9.2012).

Sempre per ragioni di coerenza e continuità rispetto ai calcoli in precedenza svolti, appare ragionevole applicare la medesima metodologia e mantenere, quindi, detta voce di spesa anche per il periodo successivo al 2017 sino alla chiusura del conto.

Per tutto quanto sin qui detto, la banca convenuta va condannata alla corresponsione in favore della società ricorrente della somma di € 158.935,34.

Oltre alla somma capitale sopra indicata, sono dovuti gli interessi al tasso legale a far data dalla chiusura del rapporto, avvenuta il 13.1.2024, sino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Appare, poi, corretta la applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso sino al saldo (si leggano, in tal senso, Cass. 60/2023, secondo cui il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione, e Cass. 7677/2025, secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione).



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 21/05/2025

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 21/05/2025

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Parimenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio e di quella di parte (doc. 9 di parte ricorrente) seguono la soccombenza.

Non appare, invece, applicabile, nel caso in esame, l'art. 96 c.p.c., posto che la sentenza n. [REDACTED] non conteneva alcuna statuizione di condanna.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. [REDACTED] promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

- condanna [REDACTED] alla corresponsione in favore di [REDACTED] della somma di € 158.935,34, oltre interessi legali dal 13.1.2024 alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre a interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso sino al saldo;

- condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

- - condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come già liquidate, e di consulenza tecnica di parte, quantificate in € 1.116,90.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.

Venezia, 21 maggio 2025

Il Giudice
dott. [REDACTED]

